

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CGF** **(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 luglio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I<sup>o</sup> Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PARISCENTI GIANCARLO DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 NOIF ED ALL'ART. 1 "REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIOMERCATO 2009/2010 E DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO COLLABORATORE SPORTIVO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4979/1335PF08-09/SP/BLP DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 19.4.2011)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

### **2. RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €20.000,00 AL SIG. NINETTO SGARBI;**
- **AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SOCIETÀ,**  
**INFLITTE A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7439/942PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 E 7887/1136PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B) PAR. VII NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 7.500,00 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO;**
- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7886/1119PF10-11/SP/BLPDEL 21.4.2011 - 7438/943PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Foti Pasquale a €2.500,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla Reggina Calcio S.p.A. a €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **II° Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- ### **4. RICORSO DEL SIG. EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO, AMMINISTRATORE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta, rimettendo gli atti alla Procura Federale per la valutazione di eventuali diversi profili di responsabilità.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- ### **5. RICORSO DEL SIG. ANTONIO ROSATI, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Rosati. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. GABELLINI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TROFEO PRIMAVERA TIM FIORENTINA/VARESE DEL 9.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011)**

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal Sig. Gabellini Massimiliano, riducendo la sanzione inflittagli all’ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €50.000,00 A CARICO DEL SIG. ADRIANO GALLIANI;
- AMMENDA DI €50.000,00 A CARICO DELL’A.C. MILAN S.P.A.,

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7442/937PG-10-11/SPBLP DELL’11.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano, riduce:

- la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Adriano Galliani a €30.000,00;
- la sanzione dell’ammenda inflitta all’A.C. Milan S.p.A. a €30.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **9. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 A CARICO DEL SIG. AURELIO DE LAURENTIS;**
- **DELL'AMMENDA DI €10.000,00 A CARICO DEL SIG. ANDREA CHIAVELLI;**
- **DELL'AMMENDA €20.000,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7444/938PF-10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 E 7915/1115PF-10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Aurelio De Laurentiis a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Andrea Chiavelli a €7.500,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla S.S.C. Napoli S.p.A. a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **10. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. LUCA CORIONI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SIG.RA ATTILIA FERRARI. PROCURATRICE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOC. BRESCIA CALCIO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7440/934PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 E 7916/1116PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. A), PAR. VI NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Luca Corioni a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla Sig.ra Attilia Ferrari a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta al Brescia Calcio S.p.A. a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**11. RICORSO DELL' A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CALAIÒ EMANUELE, CALCIATORE DELL' A.C. SIENA S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8329/1723PF09-10 DEL 4.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1, C.G.S., 13, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI 21 COMMA 5, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall' A.C. Siena S.p.A. di Siena; riduce la sanzione dell'ammenda inflitta all' A.C. Siena S.p.A. a €2.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 22 luglio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete